Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 marzo 2005, n. 52 - Supplemento Ordinario n. 28

Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

CAPO II Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale - SEZIONE VII Informazioni segrete

Articolo 99

Tutela

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo. (1)

---

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 48 D.Lgs. 13.08.2010, n. 131 con decorrenza dal 02.09.2010. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Salva la disciplina della concorrenza sleale è vietato rivelare a terzi, oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98."